



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

CV245 – GREEN MOTION ITALIA – SPESE GESTIONE
PRATICHE AMMINISTRATIVE

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18 aprile 2024 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie *ex* articolo 37 *bis* del Codice del Consumo.

[OMISSIS]

La clausola oggetto di istruttoria è contenuta nel documento contrattuale denominato “*Condizioni particolari di noleggio*”, unilateralmente predisposto da G.M.I. per l’attività di autonoleggio a breve termine senza conducente – dallo stesso svolta - e rinvenibile sul sito internet aziendale <https://www.greenmotion.it/>.

Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il Professionista ed i consumatori, la clausola di seguito trascritta

Condizioni particolari di Noleggio

“Sanzioni amministrative e penalità: «è responsabilità del Cliente sostenere tutti i costi relativi a parcheggi, pedaggi autostradali e sanzioni del codice della strada ed ogni altro costo derivante da sanzioni amministrative o irregolare utilizzo del veicolo. Nel caso in cui Green Motion riceva una qualsiasi sanzione per infrazione al codice della strada, parcheggi o pedaggi autostradali, verrà addebitato al Cliente l’importo della sanzione stessa (se non è stato possibile rinotificare, secondo la normativa vigente), oltre che **il costo amministrativo pari a €61 IVA inclusa¹ per la gestione della pratica.**»

¹ L’IVA applicata dal Professionista è pari al 22% (cfr. Termini & Condizioni accessibili sul sito internet aziendale: <https://greenmotion.it/termini-e->

pagamento di tariffe di parcheggio/pedaggio autostradale riconducibili al noleggiante quale onere distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, come di seguito argomentato.

[OMISSIS]

in data 1° agosto 2023 è stato avviato il procedimento CV245 *Green Motion - Spese Gestione Pratiche Amministrative* nei confronti di Green Motion Italia S.r.l.

[OMISSIS]

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola complessivamente descritta *supra sub* Parte II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;

[OMISSIS]

DELIBERA

a) che la clausola presente nel documento contrattuale denominato “*Condizioni particolari di Noleggio*” - come descritta *supra, sub* Parte II del presente provvedimento - che prevede l'applicazione di un addebito a carico del consumatore in caso di violazione, da parte di quest'ultimo, del Codice della Strada o di mancato pagamento di tariffe di parcheggio/pedaggio autostradale accertati e notificati alla società Green Motion Italia S.r.l. dall'Ente competente in relazione al veicolo oggetto del contratto di autonoleggio senza conducente - integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, e ne vieta la riproposizione;

[OMISSIS]